



Regione Umbria

Rep.Interno n. 58 del 11.04.2019 – Uffici di Terni

ALLEGATO SCARICHI

Oggetto: Ditta Azienda Agricola Brandimarte Maurizio – Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. – Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di tipo **ASSIMILATO-DOMESTICO** non recapitanti in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 3 c.1 lett.a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PREMESSO che il Sig. Brandimarte Maurizio, in qualità di Titolare della Ditta Azienda Agricola Brandimarte Maurizio (P.IVA 01613310547), con sede legale in Comune di Norcia (PG), Viale XX Settembre n. 31, con istanza pervenuta alla Regione Umbria tramite SUAP del Comune di Norcia (PG) in data 25.03.2019 prot. n. 0058113, ha chiesto la **modifica** sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 39/2017, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'insediamento sito nel Comune suddetto (Fg. 161 P.la 36-358);

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 39/2017 rilasciata dal SUAP del Comune di Norcia (PG) alla ditta Azienda Agricola Brandimarte Maurizio, con allegata Determinazione Dirigenziale n. 12700 del 29.11.2017 della Regione Umbria;

CONSIDERATO che, con l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 39/17 era stato autorizzato lo scarico delle acque reflue di tipo assimilato-domestico provenienti dall'insediamento suddetto destinato ad azienda agricola/zootecnica (confezionamento e vendita legumi, cereali e formaggi) e costituite dalle acque reflue provenienti da:

- Edificio A destinato a laboratorio ed annesso agricolo
- Edificio B destinato a civile abitazione,

e confluenti in corpo idrico superficiale (fosso campestre) previa installazione di filtro percolatore aerobico con potenzialità di 4 AE ubicato su terreno distinto in catasto al Foglio n. 161 particella n. 36 del Comune di Norcia;

CONSIDERATO altresì che, rispetto a quanto presentato in progetto ed autorizzato, è stato di fatto installato un Filtro percolatore dimensionato per 9 AE, una Fossa Imhoff per il trattamento primario dimensionata per 8 AE, una seconda Fossa Imhoff dimensionata per 5 AE ed un Degrassatore dimensionato per 10 AE;

CONSIDERATO, pertanto, che si può procedere alla modifica richiesta con l'aggiunta di una zona da dedicare ad Agricampeggio, costituita da n. 6 piazzole atte ad ospitare camper e/o roulotte, per una potenzialità di 3 AE, essendo l'impianto di smaltimento sovradimensionato rispetto alle previsioni progettuali (4AE della precedente autorizzazione + 3 AE della modifica richiesta per un totale di 7 AE);

VISTO il DPR 13 marzo 2013 n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29.05.2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.to Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1024 del 19.09.2018: "Direttiva Tecnica Regionale per la disciplina degli scarichi delle acque reflue – approvazione";

VISTA la documentazione per l'istanza di modifica tramite AUA a firma del tecnico Geom. Domenico Salimbeni;

ACCERTATO che l'istanza presentata dalla ditta AZIENDA AGRICOLA BRANDIMARTE MAURIZIO è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del DPR n. 59/2013 e dell'art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla ditta AZIENDA AGRICOLA BRANDIMARTE MAURIZIO (P.I. 01613310547), con sede legale in Viale XX Settembre n. 31, nel Comune di Norcia (PG), dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (fosso campestre) delle acque reflue di tipo assimilato-domestico provenienti sia dall'insediamento destinato ad azienda agricolo/zootecnica (confezionamento e vendita legumi, cereali e formaggi) e costituite dalle acque reflue dell'Edificio A, destinato a laboratorio ed annesso agricolo e dell'Edificio B, destinato a civile abitazione, per una potenzialità di 4 AE, sia dalle acque reflue di tipo assimilato-domestico provenienti dalla zona da dedicare ad Agricampeggio, per una potenzialità di 3 AE, per un totale di 7 AE, siti nel Comune di Norcia (PG) Viale XX Settembre n. 31 (Foglio n. 161 Particelle n. 36 e 358), mediante impianto perfettamente dimensionato per la modifica richiesta, secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Mantenere accessibili ed ispezionabili l'impianto di trattamento delle acque reflue ed il pozzetto ubicato a monte dello scarico;
- b) Garantire il deflusso delle acque trattate nel corpo idrico recettore (fosso campestre), al fine di evitare ristagni delle stesse;
- c) Garantire la corretta manutenzione e gestione dell'impianto di trattamento delle acque reflue comunicando tempestivamente alla Regione Umbria ogni eventuale anomalia dello stesso;
- d) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi giorno e periodo dell'anno, al personale degli organi di controllo preposti;
- e) I rifiuti derivanti dalla manutenzione dell'impianto dovranno essere asportati a mezzo ditta autorizzata e i relativi documenti di trasporto dovranno essere conservati per cinque anni dalla data di rilascio;

2) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013;

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 (art. 133) e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le

irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (D.Lgs. 152/2006, art. 130).

La mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 152/2006 comporta l'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 133 (Sanzioni amministrative) e 137 (Sanzioni penali) del decreto medesimo.